


CROCE VERDE OVADESE ONLUS

Riconoscimento personalità giuridica n. 410 del 06/10/2003 ai sensi del DPR 10/02/2000 n. 361

FONDATA L'11 GENNAIO 1946.

STATUTO

ASSOCIAZIONE DONATORI OVADESI del SANGUE



Sede OVADA

Via Lung'Orba Mazzini, 56 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143/80520 Fax 0143/81192

Sezione BASALUZZO

Via Nuova, 7 15060 Basaluzzo (AL)
Tel. 0143/489878

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI OVADESI DEL SANGUE

ART. 1 - L'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI OVADESI DEL SANGUE" con Sede in Ovada, presso Croce Verde Ovadesi - ONLUS " Via Lung'Orba Mazzini n. 56 e costituita il 22 Giugno 1958, è retta dal seguente Statuto.

E' federata alla FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue con Sede a Roma.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

ART. 2 - L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 - Scopi primari dell'Associazione sono :
promuovere la donazione del sangue volontaria, anonima e gratuita, cooperare, con l'impegno dei propri Soci, all'attività trasfusionale nell'ambito delle vigenti normative nazionali e locali, onde sia sempre e dovunque assicurata la copertura del fabbisogno del sangue e dei suoi componenti.

Altri scopi dell'Associazione sono :

- la più assoluta gratuità delle trasfusioni nei confronti di qualsiasi sofferente;
- l'impegno di difendere tale gratuità attuando e sviluppando quelle iniziative che si dimostrino più idonee allo scopo;
- collaborare con la " CROCE VERDE OVADESE - ONLUS " per il raggiungimento delle Sue finalità statutarie;
- tutelare il patrimonio morale e fisico dei propri iscritti;
- organizzare l'assistenza dei propri iscritti che siano in stato di bisogno o di malattia invocando eventualmente l'intervento di Enti Pubblici e privati;
- patrocinare iniziative benefiche di carattere umano e sociale in campo sanitario, aventi diretto legame con le trasfusioni;
- per raggiungere i propri scopi l'Associazione utilizza i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dalla " CROCE VERDE OVADESE - ONLUS " - come da art. 6 del regolamento interno della Croce Verde Ovadesi stessa.

ART. 4 - Sono soci ordinari i donatori di sangue, aderenti all'Associazione, attivi o temporaneamente sospesi per atto della competente Autorità Sanitaria.

Il numero dei soci è illimitato.

In difesa del patrimonio morale dell'Associazione ogni Socio coscientemente e spontaneamente assume la responsabilità di :

- nulla percepire a qualsiasi titolo per le donazioni effettuate e per qualsiasi atto di carità compiuto in nome dell'Associazione;
- conservare l'anonimato nei confronti del malato, dei suoi familiari o di quanti altri abbiano con esso rapporti;
- mantenere il segreto sulla malattia dalla quale è affetto il malato e sulle cause di essa, che comunque venissero a sua conoscenza;
- rispettare le leggi della carità e solidarietà nei confronti di tutti i sofferenti, indipendentemente dalla ideologia, classe sociale, nazionalità e razza alla quale possa appartenere e di restare sé stessi in qualsiasi momento la necessità lo richieda;

- sottomettersi all'inevitabile disciplina che comporta la partecipazione alla lotta contro il dolore e per la vita altrui.

I Soci ordinari, che senza giustificato motivo non effettuano più donazioni, dopo due anni vengono considerati inattivi, sono tolti dallo schedario e perdono la qualifica di Socio.

I Soci godono degli stessi diritti dei Soci operativi della "CROCE VERDE OVADESE - ONLUS" purché abbiano effettuato almeno una donazione all'anno se donne e due se uomini. In caso contrario sono da considerarsi Soci Ordinari della Croce Verde Ovadese - Onlus.

Gli Associati nella loro qualità di volontari, non possono vantare nessun diritto individuale, né chiedere personali agevolazioni e devono sottostare alle norme di legge in materia trasfusionale ed alle disposizioni impartite nell'ambito delle strutture responsabili dei prelievi.

Ogni eventuale riconoscimento da parte di Enti, Associazioni e Privati quale espressione di gratitudine, può essere ricevuto solo dall'Associazione quanto tale, che rappresenta tutti i donatori, sia quelli in attività di servizio, sia quelli che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono più essere tali.

ART. 5 – Sono Soci Onorari di diritto dell'Associazione tutti gli ex Soci Ordinari non più in funzione come donatori di sangue per malattia o per età iscritti in appositi elenchi.

Sono Soci Onorari per nomina quelli designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su proposta di almeno due Soci Ordinari, in modo particolare quelle persone le quali, attraverso la ricerca scientifica, siano esse italiane o straniere, contribuiscano allo sviluppo delle cognizioni nel campo delle trasfusioni di sangue.

Sono Soci Onorari per merito quelle persone che, sempre per designazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per le loro funzioni, per obblazioni o lasciti, ecc. forniscono un aiuto concreto all'Associazione.

ART. 6 - Tutti i Soci sono eleggibili a cariche sociali e sono i soli dotati di voto deliberativo nelle Assemblee, nei Consigli e nei collegi.

ART. 7 – Sono Soci Sostenitori nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione quelle persone le quali danno contributi finanziari all'Associazione.

ART. 8 – Si diventa Soci Ordinari dell'Associazione con l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione per i Soci Ordinari deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente.

Si diventa Socio Onorario di diritto con l'iscrizione nell'apposito elenco, dopo la constatazione della circostanza che ha determinato la cessazione involontaria delle donazioni.

Si diventa Soci Onorari per nomina, Soci Onorari per merito e Soci Sostenitori a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione all'interessato.

ART. 9 – L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché, nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- . dai contributi associativi, obblazioni. Contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- . dai beni mobili od immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- . da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- . da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 11 – L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 12 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 13 – L'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 14 – L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- . sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- . sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- . delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 5 associati.

ART. 15 – L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci., in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

ART. 17 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 18 – L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo che cura l'Amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 persone, scelte fra gli associati ed eletti dall'assemblea, due Consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo della Croce Verde Ovadese - Onlus, che restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede

sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza. E' ammessa la convocazione verbale in casi di urgenza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. compilare e deliberare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola l'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 – In caso di mancanza di uno dei componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 20 – Partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo i medici incaricati dei prelievi di sangue, senza diritto di voto ma con diritto di parola e parere consultivo;

ART. 21 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma spetta al Vice Presidente.

ART. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme definite nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

ART. 23 – L'Associazione, per la parte Tecnico – Sanitaria, dipende dalla Struttura Trasfusionale di riferimento competente per territorio.

ART. 24 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti alla CROCE VERDE OVADESE – ONLUS. o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti ed alle disposizioni vincolanti degli Enti Pubblici preposti all'attività trasfusione, in Italia e negli ambiti territoriali di competenza.

ART. 26 - Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla FIDAS - FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE -.

ART. 27 - Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Ovada, li 8 Dicembre 2004

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE